

**A. I. G. P.**

**Associazione Italiana di Psicologia Giuridica**

**Corso di formazione in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e  
Psicodiagnostica Forense**

**Anno Accademico 2010**

**“Capacità genitoriali e affido condiviso”**

**Dott.ssa Liliana Esposito**

## INDICE

Premessa	Pag. 3
1) Introduzione della normativa sull'affidamento condiviso	Pag. 5
2) Capacità genitoriali	Pag. 7
3) Valutazione delle capacità genitoriali	Pag. 10
4) Orientamento metodologico	Pag. 12
5) Affidamento condiviso bigenitorialità e cogenitorialità	Pag. 14
6) Mediazione familiare	Pag. 16
7) Conclusioni	Pag. 20
Bibliografia	Pag. 22
Appendice A legge n 54 del 2006	

*“ La libertà ci introduce nel centro della persona; tuttavia la libertà ha essa pure un centro, ed è l’amore. Con l’amore siamo dunque nel centro dell’essere e, quanto vale l’amore , tanto vale l’essere.” (J. Mouroux)*

## **PREMESSA**

La recente legge sull’affidamento condiviso (8 febbraio 2006 n° 54) sottolinea in primis il concetto di bigenitorialità allargata, intesa come necessità di ampliare la prospettiva di frequentazione e rapporto da parte del minore con entrambi i gruppi familiari (art. 155 c.c., 1° comma: *“Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”*). Ciò presuppone una sempre maggiore necessità di approfondire le definizioni relative al concetto generico e ancora non ben definito di “capacità genitoriali”.

Il principio espresso della bigenitorialità e l’affermazione del diritto dei figli di mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori durante e dopo la separazione, impone una responsabilità genitoriale condivisa fra due persone che si trovano ad affrontare un separazione.

La condivisione della responsabilità genitoriale passa attraverso una scelta spontanea e consapevole di voler svolgere il proprio ruolo di genitore nella relazione con i figli e nella relazione con l’altro genitore, nell’esclusivo interesse dei figli. Si afferma, inoltre, che la la condivisione della genitorialità si consolida attraverso un passaggio evolutivo della coppia coniugale a coppia genitoriali. Tale passaggio deve esser fatto al momento della nascita di un figlio, poiché ciò è indispensabile per permette di costruire quel senso del NOI, condiviso dalla coppia, e che può essere esteso anche al bambino in fasi della vita in cui necessita di essere contenuto.

Nella citata legge si legge anche all’art.155 bis che l’affidamento ad un solo genitore e l’opposizione all’affidamento condiviso, si rende necessario quando il giudice *“ può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”*.

Tali situazioni possono configurarsi in una forte conflittualità della coppia genitoriale, o quando interviene, soprattutto, la condizione che un genitore non agisca direttamente a favore del figlio, ma anzi possa procurargli difficoltà, problemi e, infine, disturbi di natura psicopatologica a carico dell’Io.

Dunque, data l'importanza della legge n 54 2006, relativamente all'interesse dei minori nonché a quello delle figure genitoriali, rimane , per l'esautiva applicazione della normativa , la necessità di definire il concetto di capacità genitoriali oltre che teoricamente, anche come possibilità di indicazioni e procedure a sostegno e potenziamento delle capacità genitoriali stesse.

## Capitolo I

### Introduzione della normativa sull'affidamento condiviso

Antecedentemente l'introduzione della normativa sull'affido condiviso legge n 54/ 8 febbraio 2006 il magistrato era tenuto ad individuare quale fosse tra i due genitori il più idoneo, ed adottare ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole stessa. Compito del magistrato, era di individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore.

Il coniuge a cui erano affidati i figli, salvo diversa disposizione del giudice, aveva l'esercizio esclusivo della potestà genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse erano comunque adottate da entrambi i coniugi , il genitore non affidatario aveva il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e poteva ricorrere al Giudice, quando riteneva fossero state assunte decisioni pregiudizievoli all' interesse dei figli. Il Giudice inoltre stabiliva le modalità e la misura con cui il genitore non affidatario doveva contribuire al mantenimento , all'istruzione e alla educazione dei minori. L'affidamento congiunto o alternato era previsto in precedenza soltanto dalle legge sul divorzio ( art.6 L.898/70). La normativa dell'87, nel modificare la disciplina sul divorzio, aveva ampliato i modelli a cui il Giudice poteva ricorrere nell'interesse dei minori , introducendo anche l'affidamento congiunto e quello alternato ( considerati applicabili anche nei casi di separazione o di annullamento del matrimonio). La giurisprudenza peraltro aveva continuato a privilegiare l'affidamento individuale, con l'intento di non coinvolgere i figli nei forti conflitti spesso esistenti nella coppia e per garantire loro un sicuro punto di riferimento ( rappresentato appunto dal genitore affidatario).La soluzione non era però priva di controindicazioni, perché finiva col relegare in secondo piano il ruolo dell'altro genitore ( quasi sempre il padre ), con pregiudizio per il minore.

L'art.155 c.c., nella recente formulazione , impone invece al Giudice di valutare , quale soluzione prioritaria e privilegiata , la possibilità di disporre l'affidamento ad entrambi i genitori ( dalla legge detto affidamento condiviso) , sul presupposto che il minore “ ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi”. Condividere l'affidamento significa che ambedue i genitori ne assumono la responsabilità , a prescindere dalla soluzione abitativa prescelta , ricercando una comune linea educativa per la prole. L'affidamento ad un solo genitore ( art. 155 bis ) diviene allora soluzione utilizzabile solo quando, l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, indicandone le ragioni che configurino, in ultima analisi, situazioni pregiudizievoli per la prole nonché, disagio o disturbi di natura psicopatologica nell'età evolutiva cioè, in un arco di vita

dove si rende necessario sostegno e cura. Nello specifico la dove ci sia l'ipotesi dell'esistenza di patologie gravi e di tipo psichiatrico a carico di uno dei genitori, di procedimenti penali riguardanti reati familiari, quali maltrattamenti violenza ed altro, aventi quale parte offesa il coniuge o i figli, lontananza di residenza, conflitti molto accesi tra i genitori da non consentire alcuna forma di dialogo .Inoltre quando si verificano gravi inadempienze di atti che arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il Giudice può convocare le parti e adottare dei provvedimenti opportuni , modificando quelli in vigore e può anche congiuntamente:

- Ammonire il genitore inadempiente
- Disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore
- Disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro
- Condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa.

Relativamente all'età dei minori e all'area geografica, l'affidamento condiviso può configurarsi in modo *alternato*; in tal caso i figli trascorreranno lo stesso tempo con l'uno e l'altro genitore, consentendo l'esercizio della potestà in modo *disgiunto*, ciascun genitore è infatti responsabile in toto quando i figli sono con lui. In questo caso non è richiesta la completa cooperazione fra i genitori, essendo così applicabile , in teoria, proprio in situazioni di conflitto, dividendo in modo equilibrato le responsabilità specifiche di ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi.

## Capitolo II

### Capacità genitoriali

L'innovazione apportata dalla legge n 54 del 2006, nella sua alta significanza educativa, non elude ma anzi presuppone la necessità di affrontare la tematica circa le capacità genitoriali che dovrebbero essere propedeutiche al provvedimento di affidato condiviso, soprattutto relativamente al concetto di cogitorialità, data la complessità nelle sue varianti relazionali, dinamiche psicologiche sociali e pedagogico - educative. La naturalità del processo educativo non dà esaustività al compito genitoriale quale persona che riflette sul proprio intervento educativo . Infatti l'intervento educativo si può dare sotto forma di norme, precetti , esortazioni, ammonimenti da parte di singoli individui quali intuizioni soggettive più o meno comunicabili, e frutto dell'esperienza usando modelli di comportamento, costumi , abitudini tradizioni e forme religiose riguardanti il proprio vissuto. Ora se è pur vero che nessuna istituzione costringe o pretende da un genitore la veste di educatore professionale, è altrettanto vero che, la scelta della cogitorialità si connota di significato particolare implicante azioni e maturità specifiche.

La nascita di un figlio è un evento che coinvolge profondamente la coppia, il tipo di legame che questa ha stabilito prima della nascita del figlio, ha una notevole influenza sul modo in cui il bambino verrà accolto all'interno della diade coniugale. Se la coppia è in grado di adattarsi con duttilità al cambiamento, il nuovo contesto che si crea può essere l'occasione per una mobilitazione creativa e l'opportunità per riaffrontare situazioni problematiche, delle esperienze della propria infanzia che l'assetto affettivo attuale della relazione di coppia aiuta ad elaborare.

L'assunzione da parte dei coniugi della funzione genitoriale, comporta spesso un periodo di crisi nell'assetto della coniugalità,( *Osofsky riferisce i risultati di una serie di ricerche sugli effetti psicologici del passaggio da coppia coniugale a coppia genitoriale che mostra chiaramente come la vita sessuale, e in genere ogni forma di soddisfazione tratta dal rapporto con il coniuge, abbia un decremento, mentre aumenti parallelamente un senso di soddisfazione e di benessere collegato al proprio ruolo genitoriali e la valorizzazione delle differenze di genere*).

La crisi evolutiva della coppia genitoriale , in un certo senso fisiologica, impone anche un riassetto dell'organizzazione di personalità di ciascuno ( Erikson,1963;Camer,Palacio Espasa, 1993).Nelle situazioni che si evolvono positivamente, la fase di acquisizione della cogitorialità può rappresentare una conferma positiva di sé e della relazione di coppia che , attraverso la funzione generativa, in quanto processo partecipativo , sperimenta un rafforzamento della propria alleanza coniugale. Il punto di vista che considera questa fase del ciclo di vita come una crisi evolutiva, offre l'opportunità di considerare in modo non necessariamente psicopatologico quella

fase della vita che è dominata dal compito genitoriale anche quando, come in alcuni casi, sul piano strettamente sintomatico, può presentare forti alterazioni, sia del singolo che della relazione. La nascita di un figlio, e il conseguente legame che si instaura fra madre padre e neonato, ha un alto valore rappresentazionale di dinamiche intrapsichiche, per cui l'evento della nascita di un figlio non si ascrive solo sul piano della realtà, dello scenario affettivo attuale, ma acquista anche una forte valenza di rappresentazione di dinamiche intrapsichiche, in parte condivise dai coniugi, in parte personali. E' a causa di tale potere evocativo che la nascita di un figlio tende a riattivare prepotentemente schemi relazionali, legati alle esperienze della propria infanzia, per cui ciascuno è identificato con i propri genitori, per meglio dire, con le rappresentazioni interne di essi, e tende a identificare il figlio con il se stesso bambino.

E' chiaro quindi che un ulteriore compito evolutivo da parte di ciascun coniuge, riguarderà una nuova ridefinizione dei legami con la propria famiglia d'origine, processo necessario per la creazione di un sistema equilibrato tra le forze coesive e quelle trasformative. Teoricamente è ragionevole pensare che l'elaborazione e la ridefinizione di alcuni processi avvengano naturalmente ma, ci si domanda quanto la coppia genitoriale sia supportata e da chi per il complicato passaggio dinamico relazionale da coppia coniugale a coppia genitoriale.

All'interno dei processi trasformativi che l'acquisizione della genitorialità comporta, possiamo dunque rilevare movimenti intrapsichici e relazionali che ne caratterizzano la qualità della funzione genitoriali.

I principali compiti e funzioni della coppia genitoriale potrebbero essere identificati nella:

- *Funzione affettiva* : che consente al figlio di poter contare sull'offerta di un contenitore affettivo stabile e costante, indispensabile per avviare e sviluppare al suo interno il processo di appartenenza prima e quella di differenziazione poi, attribuendo così alla famiglia la funzione di matrice dell'identità.
- *Funzione normativa* : che garantisce ai figli una gerarchia di poteri all'interno della quale i genitori hanno un livello di autorità tale che permette loro di esercitare una funzione di limite.
- *Funzione socializzante*: che garantisce ai figli forze incentivanti la conquista di relazioni che andranno a sostituire quelle parentali.

Nel complesso e articolato processo riorganizzativo, che l'assunzione della genitorialità comporta nella sua globalità, può succedere che i genitori per motivazioni più o meno consapevoli di ordine sociale, psicologico o per la presenza di una vera e propria psicopatologia, non riescano ad essere capaci in modo adeguato di svolgere questo complesso compito.



Alla costruzione di un contesto affettivo di accoglimento del neonato, concorrono anche quei livelli di collusione in termini di incastro fra mondi interni, che tendono a inglobare il figlio all'interno di schemi rigidi e ripetitivi, più dettati dall'impossibilità a elaborare e dall'uso in senso proiettivo ed evacuativo del figlio, che rischia così di diventare il ricettacolo dei fantasmi dei genitori o il campo di battaglia per le loro conflittualità.

Quando, purtroppo ciò si verifica e normativamente si procede ad un affidato condiviso diventa complicato comprendere, in senso psicologico dinamico "a chi" si stanno affidando quei minori. Infatti, si ritiene che anche là dove una perizia permettesse di rilevare le sufficienti capacità genitoriali, in caso di affidato condiviso, si dovrebbe parimenti prevedere l'attivazione di modalità di sostegno alle figure genitoriali stesse.

## **Capitolo III**

### **Valutazione della capacità genitoriale**

Nell'affrontare questo tipo di valutazione, lo psicologo forense è tenuto ad utilizzare metodologie scientificamente affidabili – in senso clinico forense – e ciò sembra particolarmente importante per ridurre gli aspetti soggettivi, non riconosciuti dalla comunità scientifica. E' tenuto anche a rispettare la tecnica peritale, ovvero cercando di ottenere elementi utili per lo scopo della consulenza, sia attraverso l'esame di personalità classico individuale, sia attraverso valutazioni dedotte dalle dinamiche di relazione, confrontando ed integrando i risultati ottenuti dalle due tecniche d'osservazione.

La prassi consolidata metodologica è quella completa dell'osservazione individuale e di gruppo familiare, in questo modo potranno essere osservati i comportamenti e i vissuti delle figure genitoriali, le capacità affettive e relazionali, l'empatia, ma anche eventuali difficoltà di interazione con il minore.

Sono previste le seguenti fasi di osservazione:

- 1) Studio del caso attraverso la lettura e l'analisi del fascicolo processuale, per valutare la presenza di eventuali diagnosi psicopatologiche.
- 2) Stabilire un programma peritale con i consulenti di parte, se presenti (per es. date, informazioni su come si intende procedere nelle valutazioni).
- 3) Acquisizione di notizie tramite i consulenti di parte, se presenti.
- 4) Incontri individuali (anamnesi e colloquio clinico) con i due genitori con lo scopo di: esplorare le motivazioni all'azione legale; esplorare le motivazioni alla richiesta di affidamento; valutare lo psichismo del soggetto, il suo vissuto verso l'altro genitore e verso il figlio.
- 5) Incontri congiunti con la coppia genitoriale con lo scopo di: analizzare le loro dinamiche di relazione e le interazioni che intercorrono; eventuali anticipazioni delle conclusioni raggiunte.
- 6) Incontri individuali con il minore con lo scopo di: valutare il grado e il livello di maturazione e di sviluppo cognitivo e affettivo; analizzare i vissuti del minore nei riguardi delle figure di riferimento; valutare la disponibilità verso entrambi i genitori; analizzare i perché di una eventuale scelta rispetto al tipo di affidamento.
- 7) Incontri genitore (entrambi individualmente) - figlio, con l'obiettivo di analizzare e valutare le dinamiche della loro relazione e le modalità comportamentali-reattive del minore, ma anche per valutare l'approccio psicologico del genitore verso il figlio.
- 8) Test individuali di personalità e proiettivi ai genitori e al minore, per valutare negli adulti la personalità, le relazioni oggettuali e le capacità affettive, nei minori lo sviluppo dell'Io e

l'evoluzione della personalità.( *MMPI- , .MMPI, Rorschach , Reattivo di Realizzazione Grafica di E. Wartegg o WZT, Louise Duss, Disegno della figura umana di K .Machover, Disegno della famiglia*)

9) Incontro con genitori e figlio, se possibile, con lo scopo di analizzare e valutare le loro dinamiche di relazione e il posizionamento affettivo e comportamentale del minore. Tale osservazione con il nucleo familiare originario al completo, utile per un'osservazione finale il più esaustiva possibile, può essere effettuata soltanto in casi di bassa conflittualità, rari peraltro in questi contesti.

10) Visite domiciliari presso le abitazioni dei genitori, alla presenza di tutte le persone che vivono nella casa, con lo scopo di osservare e valutare l'ambiente di vita, il contesto sociale e culturale, ma anche analizzare e valutare la disposizione della casa, osservare la stanza del minore, i suoi spazi fisici e psicologici, l'eventuale presenza di giochi, analizzare le dinamiche che intercorrono tra le persone che la abitano.

11) Incontri con altre figure significative per il minore (nonni, zii, sorelle e fratelli maggiorenni, fratellastri, nuovi partner dei genitori, collaboratori familiari, ecc.), con eventuale raccolta anamnestica , effettuazione di colloqui clinici e somministrazione di test psicologici.

Fondamentale, come valutazione delle capacità genitoriali, in senso diagnostico e prognostico, la possibilità di individuare le risorse psicologiche interne alla famiglia e ai suoi componenti singoli, per poter suggerire modalità di affidamento adatte alla specifica situazione, in riferimento ai rapporti e alle relazioni fra i componenti del nucleo familiare.

Ciò si spiega con la necessità di privilegiare sempre l'interesse esclusivo dei minori (art. 155 c.c.) e quindi l'opportunità per gli stessi di poter avere rapporti sufficientemente equilibrati e adeguati.

## Capitolo IV

### Orientamento Metodologico

Per poter valutare, capire e comprendere la funzionalità della personalità in relazione in relazione alla capacità genitoriali, appare opportuno utilizzare una metodologia che possa integrare alla competenza clinica, la teoria dei sistemi familiari, che considera la famiglia come unità emotiva, caratterizzata da una rete di relazioni interdipendenti e la teoria dinamica sullo sviluppo della personalità che considera l'Io fondamentale nel processo di comunicazione e relazione tra sfera inconscia e conscia , in quanto, il solo quadro della personalità cosciente mancherebbe di tutti i tratti ignoti al soggetto, che un'immagine completa della personalità dovrebbe invece includere.

*"La personalità come fenomeno totale non coincide con l'Io, cioè con la personalità conscia, ma costituisce un'entità che deve essere distinta dall'io. Naturalmente , una tale necessità esiste soltanto per una psicologia che tenga conto dell'inconscio: in questo caso una simile distinzione è della massima importanza. Che determinati fatti psichici siano consci o inconsci è importante anche per la pratica giuridica, ad esempio nel giudizio sulla capacità di intendere e voler....C.G.Jung"*

La rilevazione data dalla perizia tecnica, dunque, dovrà in ultima analisi, tener conto non solo del minore che certamente va tutelato e protetto, ma anche del genitore che in quanto persona, ancor prima che ruolo genitoriale, ha un suo vissuto con differenti livelli di consapevolezza, responsabilità e maturità da correlare alla capacità di presa in carico del minore affidato. Determinante è anche l'attenta rilevazione dello stato di conflittualità e la tematica relativa a quest'ultima, ovvero definire se le problematiche in essere sono di tipo psicologico oppure psicopatologico nonché il livello di gravità delle stesse e il funzionamento dei meccanismi di difesa. Va inoltre valutato, se la modalità con cui un genitore pre-condiziona o "indirizza" la vita del figlio ha l'obiettivo di inficiare, o anche "distruggere" l'altro genitore nelle sue funzioni genitoriali. E' questo il caso di Sindrome di Alienazione Parentale o PAS , un disturbo che si presenta, quasi esclusivamente, nel contesto conflittuale delle contese per l'affidamento dei figli . Tale sindrome viene così definita da Gardner ( 1985) per spiegare come un "genitore (alienatore) attiva un programma di denigrazione contro l'altro genitore ( alienato ).." con lo scopo dell'affidamento esclusivo del figlio e collocamento presso se stesso.

Tuttavia, anche senza arrivare all'exasperazione come nelle situazioni configurate nella PAS, necessiterebbe, nell'espletamento della consulenza tecnica riflettere su procedure atte a creare i presupposti realizzatori della consulenza trasformativa, ovvero offrire al giudice oltre che valutazioni e suggerimenti, attraverso la risposta al quesito, promuovere un accordo tra le parti con

l'ausilio di figure professionali che possano mediare all'interno dei conflitti in modo pratico e operativo.

## Capitolo V

### Affidamento condiviso, bigenitorialità e cogenitorialità

Un uomo e una donna possono scherzare, conoscere l'amplesso, evolversi insieme come vogliono, ma nel momento che intendono essere fonte di un evento vita, devono sapere se la loro unione sia una scelta libera e spontanea o sia il convergere a causa di una selezione tematica dovuta ad un reciproco complesso: una polarità energetica latente nel soggetto, quindi ad azione inconscia, condizionatrice in assoluto sulle possibilità decisionali dell'io cosciente.

Per cui se l'uno è la complementarità complessuale all'altro, il loro prodotto è un aumento di patologia per entrambi perché potenzia una dinamica peggiorativa a scapito dell'io di ciascuno dei due. Quindi, prima ancora di preoccuparsi dell'evento prole, si deve mettere in salvo la sanità del luogo di origine della prole. Il matrimonio è un momento del processo della coppia ed i figli sono un momento della vita della coppia. Solo una coppia matura può decidere il matrimonio, quindi avere dei figli. In questo ambito il concetto chiave è quello di responsabilità. Responsabilità ( dal lat. *respondere* = rispondere ) è una situazione psicologica nella quale il soggetto è necessitato a rispondere o esistenzialmente, o giuridicamente , o moralmente.

Ciò implica un primo elemento, l'io. Elemento giustificabile in un apporto triadico: io, tu e la res. Io sto qui; gli eventi accadono , si immettono in me. Io debbo reagire. Evitarli significherebbe esserne prevalso. Dal momento che un soggetto esiste, non può evadere dalla responsabilità. La responsabilità nasce da un determinismo derivante dall'individuo situato in ambiente, quindi non è una scelta.

Il meccanismo che si determina quando ci si sente sollecitare da altri ad essere responsabili è agire in conformità alla legge sociale esistente. C'è quindi la necessità di una risposta adeguata per salvare l'integrità di chi viene appellato ( Meneghetti 1979).

È chiaro che tutto ciò implica che entrambi i coniugi siano persone mature, in grado di esercitare la responsabilità prima individualmente e poi come coppia.

Il termine maturità riferito all'esser umano implica non solamente sviluppo personale, ma anche socializzazione. Diciamo che nello stato di salute, quasi sinonimo di maturità , l'adulto è capace di identificarsi con la società senza un sacrificio troppo grande della spontaneità personale, oppure, inversamente, che è capace di badare ai suoi bisogni personali senza essere antisociale ed anzi senza mancare di assumersi una certa responsabilità per conservare la società così come è o per modificarla. Noi troviamo certe condizioni sociali, e questa è una ereditarietà che dobbiamo accettare e ,se necessario, modificare; è questa che in seguito lasciamo a quelli che

vengono dopo di noi. L'individuo sano non diventa isolato, ma si lega con l'ambiente in un modo per cui possiamo dire che l'individuo e l'ambiente sono interdipendenti.

In quest'ottica una considerazione molto importante riguarda i concetti di bigenitorialità e cogenitorialità. Sarebbe utile distinguerli in quanto risulta più realisticamente praticabile il concetto di bigenitorialità, ovvero la possibilità che entrambi i genitori siano rispettati e si rispettino nel e per il loro ruolo, anche separatamente, mentre il concetto di cogenitorialità prevede livelli di cooperazione e collaborazione spesso non presenti, soprattutto all'interno di separazioni fortemente conflittuali. Andrebbe, dunque salvaguardato sempre di più lo specifico ruolo genitoriale a prescindere dalla possibilità di condivisione delle scelte dell'altro e della sua nuova vita in funzione, invece, di accordi esclusivamente orientati al miglioramento delle relazioni, ovviamente non in presenza di psicopatologie della relazione, nell'ampio spazio della bigenitorialità. Gli operatori giuridici tendono ad applicare la legge in quanto norma a cui attenersi, ma tendono a non spostarsi dai convincimenti rispetto a chi dei due genitori debba essere maggiormente idoneo nell'accudimento giornaliero della prole. In altri termini, l'applicazione della legge segue una direttiva fortemente improntata dal punto di vista giuridico - appunto l'applicazione della norma - molto meno dal punto di vista psicologico. Nei maggiori e più importanti tribunali italiani i giudici tendono a dare l'affido esclusivo solo in casi gravi (malattie psichiche, tossicodipendenza o genitori che abitano molto lontani fra di loro).

Inoltre, la conflittualità dei genitori non è ritenuta motivo per escludere un affidamento condiviso, anzi a volte si spinge sull'affido condiviso anche in casi in cui ci sono fortissimi contrasti, lavorando sul concetto di bigenitorialità e forzando la mano nella ricerca quantomeno di accordi per la prole. Queste situazioni mal valutate da un punto di vista psicologico possono creare realtà che portano, come nel caso della PAS (Gardner 1985 sindrome di alienazione parentale), i bambini a subire una violenza emotiva che crea loro un danno enorme, spesso difficilmente sanabile.

## Capitolo VI

### Mediazione familiare

Per poter intervenire in modo adeguato nelle situazioni di separazione, vi sono molti interventi possibili ad opera di figure ed istituzioni preposte ed abilitate. Una di queste è la figura del mediatore familiare.

L'art. 155-sexsis (*Poteri del giudice e ascolto del minore*)

Stabilisce che *“qualora ne ravvisi l'opportunità, Il Giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale di figli”*.

La mediazione vista come attività di conciliazione nelle dispute tra cittadini nella vita contemporanea, non è certo una innovazione. Già dal tempo degli antichi romani Menenio Agrippa cercava di indurre alla “conciliazione” patrizi e plebei tentando di dimostrare loro come entrambi fossero complementari nella società dell'epoca. Successivamente, presso altre culture, specie in quelle orientali, quando i membri della comunità erano in disaccordo veniva convocata l'assemblea degli anziani, i quali valutavano la questione ed eleggevano tra loro un “capo” che rivestiva il ruolo di mediatore tra i contendenti e in tale veste li sollecitava a trovare un'intesa.

Più precisamente la mediazione familiare nasce negli Stati Uniti alla fine degli anni '60 e da qui si diffonde in Canada e, successivamente, in tutta l'Europa occidentale, specie nei paesi di lingua inglese e francese, facendosi strada in Italia solo a partire dagli anni '90 e ciò in seguito all'incremento del numero delle separazioni e dei divorzi. Il mediatore familiare è un terzo imparziale rispetto alla coppia che ha l'obiettivo di sostenere la coppia stessa durante la fase della separazione e del divorzio. All'interno di questo spazio neutrale il mediatore familiare si propone dunque come una risorsa specifica - alternativa al sistema giudiziario - volta a favorire la negoziazione di tutte quelle questioni relative alla separazione o al divorzio. La coppia è incoraggiata dal mediatore a strutturare gli accordi che meglio rispondono alle esigenze di tutti i componenti del nucleo familiare. La coppia diventa protagonista nella gestione del proprio conflitto ed indirizza le proprie risorse per trovare un dialogo il più possibile funzionale ai cambiamenti che si prospettano per tutta la famiglia. Il mediatore familiare affronta sia gli aspetti emotivi (affidamento dei figli, continuità genitoriale, comunicazione della separazione al nucleo familiare, etc.) che quelli più strettamente materiali (divisione dei beni, determinazione dell'assegno



di mantenimento, assegnazione della casa coniugale, etc.).La mediazione familiare può essere esercitata all'interno di istituzioni pubbliche e private e attraverso l'attività libero professionale. Spesso la mediazione familiare viene confusa con la terapia di coppia o con la terapia familiare. La mediazione familiare ha in realtà un obiettivo opposto a quello della terapia ovvero quello di favorire la separazione consensuale della coppia stessa. Inoltre, a differenza della terapia familiare, prevede obbligatoriamente la presenza di entrambi i membri della coppia. Da un punto di vista procedurale la mediazione familiare non esplora aspetti del passato della coppia, ma solo quelli presenti e orientati al futuro. Rispetto alla consulenza legale - a cui può tuttavia essere integrata - la mediazione familiare non ha come obiettivo la cura degli interessi dei propri clienti, ma il raggiungimento di accordi condivisi.

Il mediatore è imparziale e aiuta le parti a valutare le varie opzioni , insegna loro che il modo migliore per risolvere il conflitto non è lo scontro frontale, bensì l'impegno e la responsabilità nell'individuare le origini del problema. Le parti così coinvolte ottengono un accordo in grado di soddisfare il più alto numero di bisogni reciproci .La Legge n. 54 dell'8 febbraio 2006 che, intervenuta di recente per riformare alcune norme del codice civile relative al diritto di famiglia, ha espressamente previsto il ricorso alla figura del mediatore da parte dei coniugi in via di separazione. Il compito del mediatore, tuttavia, non è solo quello di intervenire per riorganizzare le relazioni familiari ma anche di aiutare i coniugi a trovare gli strumenti con i quali far fronte ad una *coniugalità perduta* e mantenere inalterata la loro *responsabilità genitoriale*. Il ruolo del mediatore familiare è quello di portare i membri della coppia a trovare da sé le basi di un accordo durevole e mutuamente accettabile tenendo conto dei bisogni di ciascun componente della famiglia e particolarmente di quelli dei figli in uno spirito di *corresponsabilità* ed uguaglianza dei ruoli genitoriali (APMF, Code de deontologie, 1990; pag. 1-2; in Introduzione alla mediazione familiare, John M. Heynes e Isabella Buzzi, Milano, Giuffrè editore, 1996, pag. 9). In tal modo si consente ai figli di vivere in un contesto familiare più sereno e di avere dei genitori che, seppur separati o divorziati, continuano ad occuparsi responsabilmente di loro e ad essere un punto di riferimento stabile nella loro crescita. L'obiettivo del processo di mediazione è quello di raggiungere un accordo scritto e firmato da tutte le parti coinvolte che verrà sottoposto all'avvocato affinché possa verificarne la conformità del contenuto alla legge e, successivamente, presentarlo al magistrato per l'omologa. Ovviamente stante la mutevolezza dei rapporti familiari e dei bisogni espressi dai suoi membri è possibile che si renda necessaria una revisione dell'accordo alla quale le parti potranno provvedere ogni qual volta non lo ritengano più rispondente alle proprie necessità e, soprattutto, a quelle dei

figli. La Mediazione Familiare si occupa delle famiglie in via di separazione soprattutto quando in tali contesti si trovano dei figli ed ha come scopo quello di arginare le tensioni, le lotte, i gravi disaccordi, in questi casi non solo inevitabili ma spesso anche enfatizzati da amici e parenti che ruotando intorno alla coppia ne diminuiscono la capacità di esaminare attentamente la realtà. Purtroppo in un momento così delicato i veri protagonisti della vicenda hanno difficoltà a trovare possibili accordi riguardanti la riorganizzazione della loro vita da separati e soprattutto a continuare una collaborazione effettiva come genitori-educatori dei figli che troppo spesso in tali situazioni vengono usati come arma per privare del loro affetto l'altro coniuge su cui si faranno ricadere tutte le responsabilità del fallimento matrimoniale. Tutto ciò avviene il più delle volte inconsapevolmente, ma i danni causati da questi contrasti, specie se prolungati nel tempo, possono portare a gravi disagi giovanili e, nei casi più gravi, sfociare in vere e proprie patologie, portando i ragazzi ad avere in età adulta possibili problemi di relazione e comunicazione con il proprio partner. Il mediatore familiare è una persona laureata in Scienze Giuridiche o Sociali che riceve una speciale preparazione post-laurea al fine di operare come soggetto neutrale che aiuta gli ex coniugi a ristabilire una comunicazione tra loro che dovrà sfociare in un progetto di vita da separati che terrà conto delle esigenze economiche di ognuno di loro, della suddivisione delle proprietà comuni in osservanza delle normative vigenti e del diritto-dovere di poter continuare ad essere genitori dei propri figli attuando turni di visita che possano effettivamente rendere possibile tutto questo. Il problema della presenza di entrambi i genitori nelle famiglie separate è nel nostro paese al centro delle attenzioni del legislatore, dei giuristi e delle associazioni di genitori separati. In Parlamento è stata anche approvata una legge che prevede l'affidamento condiviso dei minori al posto di quello mono genitoriale ; tutto ciò è positivo ma è tuttavia arduo pensare che persone sofferenti a causa della loro separazione e carichi dei relativi sensi di frustrazione, che la situazione porta inevitabilmente con sé, riescano a gestire le proprie responsabilità parentali senza che qualcuno li aiuti a trovare in modo autonomo le basi di un accordo accettabile per entrambi. La mediazione familiare differisce sia dalla separazione giudiziale sia da quelle consensuale. Si differenzia da quella giudiziale in quanto essendo effettuata all'interno di un ambiente confidenziale e flessibile crea un clima non antagonistico dove non predomina la lotta per vincere ad ogni costo l'uno sull'altro e a qualsiasi prezzo. Purtroppo le parti molto spesso prese dai loro problemi tendono a trasformare la procedura di separazione in una sorta di giustizia privata che quasi sempre lascia i contendenti scontenti di qualsiasi decisione presa dal giudice. Certi di meritare di più tentano, così, di trasformare il processo in una sorta di risarcimento morale. Differisce anche dalla separazione consensuale in presenza di un unico avvocato perché non si basa su accordi giuridico-economici che, spesso accettati senza molta convinzione in quanto indotti dai timori dei

tempi e dei costi di una separazione giudiziale, non vengono sentiti dalle parti come propri e quindi Sovente non rispettati. Con la mediazione familiare si metteranno in atto tutti quei procedimenti che consentiranno alle parti di decidere in un clima di rispetto verso l'altro e di consapevolezza delle proprie e altrui necessità quali sono le scelte migliori per tutti, in modo da ridurre al minimo i rischi che esse non vengano più rispettate. Il contenuto della volontà delle parti verrà riportato in un accordo finale che sarà presentato al giudice dall'avvocato delle parti e verrà poi omologato, diventando vincolante a tutti gli effetti. Il mediatore familiare si occuperà, quindi, non solo di arginare i conflitti tra i partecipanti alle sedute in tempi abbastanza brevi dando loro gli strumenti per una efficace comunicazione che dovrà almeno per ciò che riguarda la potestà genitoriale durare nel tempo, ma abbasserà anche i costi e i rischi di procedure lunghe e snervanti, e, in ultima analisi, ma non per questo meno importante, cercherà di prevenire il disagio delle future generazioni che troppo spesso sono le "vere vittime" di situazioni che loro malgrado li coinvolgono escludendo il diritto loro garantito dalla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo ad "avere una famiglia".

## Conclusioni

*“ In base alla mia esperienza, che è già molto grande , i genitori hanno la parte più importante nella vita mentale di tutti i bambini che diventeranno psiconevrotici”.*

*S. Freud “ L’interpretazione dei sogni .”*

In Parlamento è stata approvata una legge che prevede l'affidamento condiviso dei minori al posto di quello mono genitoriale ; tutto ciò è positivo ma è tuttavia arduo pensare che persone sofferenti a causa della loro separazione e carichi dei relativi sensi di frustrazione, che la situazione porta inevitabilmente con sé, riescano a gestire le proprie responsabilità parentali senza che qualcuno li aiuti a trovare in modo autonomo le basi di un accordo accettabile per entrambi.

E’ innegabile che sul piano legislativo sia civile che penale, l’ultimo trentennio è stato vivificato da una cultura a difesa dei diritti dell’infanzia denotando attenzione e considerazione circa i bisogni e la tutela dei minori. Sicuramente questo presupposto, ontologicamente è un humus accretivo per eludere sempre più tutti quegli stereotipi e meccanismi che la società adulta ha strumentalizzato per evitare una dialettica di confronto, con le innumerevoli forme di vessazioni ed abuso agite nei confronti dei bambini.

Per quanto più volte sottolineato nel presente lavoro circa la complessità della genitorialità, espressa quale fonte di vita generatrice funzionale e positiva sia nell’aspetto affettivo accudente, normativo e di autonomia-socializzazione, nonché nella necessità di una funzione dinamica, in quanto la capacità genitoriale è sottesa sia dai cambiamenti personologici e di coppia sia dai cambiamenti nella relazione con i minori e dai cambiamenti dei minori stessi, si puntualizza circa la doverosa riflessione che un adulto deve operare prima di diventare genitore.

Nell’apparente banalità di tale affermazione si vuole caricare di significato la responsabilità verso se stesso e nella scelta di un compagno/a , quando si decide di costituire una famiglia e di avere dei figli.

Per dirla con T. Lidz 1975, “ *come ho già avuto modo di dire, parlando dei partners familiari, questi genitori entrano sempre in relazione con i figli, come se questi esistessero solo in relazione a loro ed ai loro bisogni. Essi si servono del figlio per riempire la loro vita, per vivere quel tipo di vita che sono stati incapaci di vivere, per colmare l’abisso esistente tra loro per un matrimonio scismatico, per servirsene come capro espiatorio per nascondere il conflitto coniugale e così via .”*

Molti studiosi di psicologia, filosofia, molti ricercatori scientifici studiano l’originaria esistenza di un Io fondante l’intero della personalità o la base ad ogni personologia, indagando attraverso l’idea fittizia del proprio Io e cioè di un Io non autentico. Ma finchè un Io non è autentico non può rapportarsi alla forma in sé di ciò che è Io.

Parimenti quando un genitore non è divenuto un adulto capace di operare scelte non secondo condizionamenti, stereotipi e imposizioni, bensì, secondo criteri di funzionalità vitali ed accretivi sia per la propria personalità che per la propria esistenza, inevitabilmente sincronizzerà il figlio secondo le proprie coordinate esistenziali disfunzionali.

Per altro il bambino si riconosce si vive, come lo riconosce, come lo vive, il genitore. Cioè il bambino comincia ad accorgersi di se stesso ancora non distinto dalla madre, di conseguenza, il primo autoafferrarsi è attraverso il sentirlo , l'amarlo , il volerlo, il percepirlo della madre. Di fatto, senza voler essere colpevolizzanti, in quanto colpevolizzare significa assentarsi dai presupposti risolutori della situazione, genitori capaci che si preoccupino di allevare i figli come fine diverso dai genitori sono rari ; e forse è questo uno dei peccati di origine dell'umanità che costituisce la maggioranza degli individui in una incapacità di affermarsi alla propria autenticità originaria.

L'individuo è comunque intessuto in un sistema ed in ogni sistema esistono delle norme che regolano le leggi. Il primo fondamento legislativo recita “ *di fronte alla legge tutti sono uguali* “ questa è una verità per la legge ma non è parimenti corrispondente al vero della vita : “ *la vita è un prodotto di genialità continua, e può permettersi il lusso di creare gli uomini tutti diversi e provvedere diversamente ad ognuno* ( Meneghetti 1991)”

La legge è un mezzo di confronto, di discussione dialettica essendo sancita da un gruppo che la sostiene, un gruppo superiore per mezzi numero e organizzazione. Essendo imposizione è buon senso osservarla e ricordarla.

Lo sviluppo delle capacità genitoriali, può essere solo coadiuvato dalla norma, l'attuazione resta impegno e responsabilità del singolo.